

## **REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA INTERNA PER IL CONFERIMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. N. 39/2013.**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano le procedure interne e individuano gli organi che possono procedere in via sostitutiva al conferimento degli incarichi, nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.
2. Gli atti di conferimento di incarichi adottati da organi del Comune di Livorno in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 e i relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi e gli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza; i tre mesi di cui sopra decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento con il quale è accertata la nullità.
3. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, con il termine "organi" si intendono sia gli organi politici che gli organi tecnici, quali il Segretario generale, il Direttore generale, i Dirigenti.

### **Art. 2 – Obblighi successivi al conferimento di incarichi**

1. Tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali nell'amministrazione comunale e di incarichi negli enti pubblici, nelle società e negli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati dal Comune, così come definiti dal D.Lgs. 39/2013, adottati dagli organi del Comune di Livorno, debbono essere trasmessi entro sette giorni dalla loro adozione al Responsabile della prevenzione della corruzione, per le finalità di cui al successivo art. 3.

### **Art. 3 – Procedimento di accertamento**

1. E' attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione la funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconfiribilità o di incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 39/2013, degli incarichi conferiti dagli organi dell'Ente.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, quando ha notizia che un organo del comune abbia conferito un incarico in violazione del D.Lgs. 39/2013, senza indugio e comunque non oltre cinque giorni dall'avvenuta conoscenza dell'illiceità del conferimento, contesta per iscritto l'addebito all'organo ed ai componenti dell'organo che vi ha provveduto, inviandone notizia anche al soggetto incaricato.
3. Entro il termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, il soggetto che ha conferito l'incarico può presentare deduzioni scritte al Responsabile della prevenzione della corruzione. Entro i successivi sette giorni, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria, quest'ultimo conclude il procedimento con l'atto di archiviazione ovvero, in caso di fondatezza, con l'adozione del provvedimento motivato di accertamento della nullità dell'incarico conferito.
4. Con il provvedimento di accertamento della nullità dell'incarico conferito, il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica ai componenti dell'organo interessato la sospensione per tre mesi del potere di conferire gli incarichi di competenza. Qualora coincidano la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e quella del soggetto da surrogare, la suddetta comunicazione compete al Sindaco.

5. Il provvedimento di accertamento della nullità dell'incarico conferito viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed è comunicato al soggetto conferente e al soggetto incaricato. Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a segnalare l'incarico conferito in violazione del D.Lgs. 39/2013 alle competenti autorità.
6. Nel caso di accertamento della nullità dell'incarico conferito, il Responsabile della prevenzione della corruzione dà avvio alla procedura sostitutiva di cui al seguente art. 5, e provvede contestualmente a darne comunicazione al Dirigente competente per l'attivazione della procedura di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
7. Per l'esercizio delle funzioni individuate dal presente Regolamento, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale della collaborazione di un gruppo tecnico di supporto, i cui componenti sono nominati con apposito atto dello stesso Responsabile della prevenzione della corruzione.

#### **Art. 4 – Organi surroganti**

1. Sono organi surroganti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 39/2013:
  - a) il Consiglio Comunale, in sostituzione della Giunta Comunale;
  - b) la Giunta Comunale, in sostituzione del Consiglio Comunale;
  - c) il Vice Sindaco, in sostituzione del Sindaco;
  - d) il Direttore Generale (o il Segretario Generale, qualora non sia stato nominato un Direttore Generale), in sostituzione dei Dirigenti;
  - e) il Segretario Generale, in sostituzione del Direttore Generale;
  - f) il Direttore Generale (o il Vice Segretario Generale, qualora non sia stato nominato un Direttore Generale), in sostituzione del Segretario Generale.

#### **Art. 5 – Procedura sostitutiva**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante:
  - a) a valutare la necessità di affidare l'incarico di cui è stata accertata la nullità, entro dieci giorni dal provvedimento di accertamento;
  - b) a provvedere al conferimento nei casi in cui l'Ente deve comunque provvedere al conferimento di un incarico, in costanza della temporanea interdizione dell'organo ordinariamente competente.
2. Nel caso in cui l'organo surrogante valuti che sussista l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, o comunque ritenga opportuno affidare l'incarico, attiva entro dieci giorni la procedura di nomina, da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini diversi.
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e gli trasmette i relativi provvedimenti.

4. I provvedimenti di accertamento di nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi sono comunicati al Sindaco, ai capigruppo consiliari, ai revisori dei conti e al nucleo di valutazione.

#### **Art. 6 – Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità**

1. Prima di assumere un incarico conferito dal Comune, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013.
2. La presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.
3. L'organo che conferisce l'incarico acquisisce, preventivamente alla nomina, la dichiarazione dell'interessato e la trasmette tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.
4. La dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione Comunale, comporta l'inconferibilità di qualsiasi incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, ferma restando ogni altra responsabilità.
5. La dichiarazione deve essere presentata anche nel corso dell'incarico, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di conferimento.
6. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate sul sito web istituzionale del Comune in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente".
7. I Dirigenti responsabili dei settori competenti, in fase di istruttoria dei provvedimenti di nomina e disciplinari di incarico, nonché alle previste scadenze annuali, hanno cura di assicurare l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 39/2013.